

CONTRATTO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
“FULL RISK” DELLO STRUMENTARIO CHIRURGICO, IN USO
PRESSO VARIE SEDI DELLA ASL DI RIETI, PER UN PERIODO DI 1
ANNO, CON EVENTUALE RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO.

L'anno duemilaventidue, il giorno _____, del mese di _____

TRA

l' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI (P.IVA:00821180577)

con sede in Rieti alla Via del Terminillo, n. 42, in persona Direttore
Amministrativo, Dr.ssa Anna Petti, domiciliato per la carica presso la sede
dell'Azienda medesima;

in seguito denominata “*Stazione appaltante*”

E

La società ALTHEA ITALIA S.P.A. (P.IVA: 01244670335- n. iscr. REA di
Roma - 1440318) in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Mauro
Caregnato, con sede legale in Roma alla Viale Alexandre Gustave Eiffel, n.
13,

In seguito denominata “*Aggiudicataria*”

PREMESSO CHE

- Che con nota prot. n. 15588 del 28/02/2022, pubblicato sul sito internet della
Asl di Rieti e pertanto noto delle parti, la Stazione appaltante ha indetto un
avviso per l'affidamento del servizio di manutenzione “Full Risk” dello

strumentario chirurgico in uso presso il Polo Ospedaliero di Rieti sito in Viale Kennedy snc e la Casa della Salute di Magliano Sabina sita in Via Vocabolo Filoni, n. 1, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a), della L. 120/2020, nel rispetto del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art 95, c. 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per un importo complessivo presunto pari ad € 19.950,00 (diciannovemilannovecentocinquanta/00) e per un periodo di 1 anno, con eventualità di rinnovo per un ulteriore anno ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante;

- le parti dichiarano che la suddetta procedura di gara ed i relativi allegati, che del richiamato avviso costituiscono parte integrante e sostanziale, risultano loro noti e che agli stessi intendono fare espresso riferimento intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto;

- le Offerte tecnica ed economica, allegate al presente atto e presentate dall'Aggiudicataria, sono ben note alle parti ed integralmente recepite nel presente contratto, con espressa rinuncia ad ogni contraria eccezione;

- la Società, risultata aggiudicataria della procedura, ha presentato la documentazione di legge richiesta ai fini della stipula;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti ivi richiamati ancorché non materialmente allegati, sono conosciuti dalle parti e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE.

L'esecuzione di quanto oggetto del presente contratto è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dall'avviso di interesse, dai suoi allegati, nonché dall'offerta tecnica ed economica presentate dall'operatore economico aggiudicatario, che si intendono conosciuti ed integralmente recepiti dalle parti anche se non materialmente allegati al presente contratto. Nel caso in cui gli atti ed i documenti della procedura di gara sopra richiamati prodotti dalla Stazione Appaltante presentino elementi di discordanza o contrasto con gli atti e i documenti prodotti dalla Società, prevarranno quelli predisposti dalla Stazione appaltante;

c) dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

d) dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. e dal D.P.R. 3 giugno 1998 n° 252;

e) dal Decreto Legislativo n° 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) dal Regolamento UE 2016/679 attuato con D. Lgs. n. 101/2018 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali;

g) dalla Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;

h) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative, nazionali e comunitarie, in vigore in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate,

ART. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO.

La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, affida all'Aggiudicatario, che, sottoscrivendo il presente contratto, accetta, l'appalto relativo alla fornitura del servizio di manutenzione "Full Risk" dello strumentario chirurgico, in uso presso il presidio ospedaliero di Rieti e presso la casa della salute di Magliano Sabina, per un periodo di anni 1, con eventuale rinnovo per un ulteriore anno.

ART. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare complessivo dell'appalto è di € 12.967,50 Iva esclusa. L'importo contrattuale potrà comunque variare tanto in più quanto in meno per effetto delle variazioni delle quantità previste e ciò, tanto in via assoluta, quanto nelle reciproche proporzioni ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre analoghe non esplicitamente previste, senza che l'operatore economico aggiudicatario possa trarne argomenti per chiedere compensi ulteriori non inclusi o contemplati nel presente contratto.

ART. 5 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'Aggiudicatario espletterà il servizio con esclusivo impiego di mezzi e risorse proprie.

L'Aggiudicatario non avrà alcun compito di direzione e/o coordinamento nei confronti della Stazione Appaltante, con la quale è obbligato a collaborare lealmente e proficuamente.

ART. 6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI.

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, secondo le condizioni, le modalità, i termini

e le prescrizioni contenute nel presente contratto nella documentazione di cui all'avviso n. prot 15588 del 28/2/2022 della procedura di gara nonché in quella depositata dall'operatore economico aggiudicatario.

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire le predette prestazioni senza arrecare intralci, disturbi o interruzioni dell'attività lavorativa in atto, garantendo la corretta esecuzione del servizio di manutenzione delle apparecchiature oggetto del presente contratto.

È, in ogni caso, nella facoltà della Stazione appaltante procedere, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, alle verifiche, nessuna esclusa, sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto e, per l'effetto, l'Aggiudicatario si impegna ad agevolare dette operazioni di verifica disposte, con la massima collaborazione e senza interporre alcun ostacolo.

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo restando l'applicazione delle penali ed il diritto al risarcimento del danno conseguente al mancato e non funzionale utilizzo dello strumentario chirurgico, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, senza alcun preavviso.

ART. 7 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

AGGIUDICATARIA.

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità ed i tempi concordati, ed in particolare al ritiro, trasporto e riconsegna a destinazione di tutti gli articoli oggetto di manutenzione, giusto avviso e relativa documentazione di gara sopra indicati;

ART. 8 – DURATA.

Il presente contratto ha una durata di 1 anno decorrenti dalla data di stipula del presente contratto.

Non è previsto alcun tacito rinnovo del presente contratto, salvo la possibilità di rinnovo di 1 ulteriore anno ad insindacabile decisione della Stazione Appaltante e mediante espressa comunicazione a mezzo PEC con un preavviso di 3 mesi precedenti alla scadenza naturale del contratto.

ART. 9 – CORRISPETTIVI.

A fronte del servizio erogato secondo le modalità previste nel presente contratto, l'Amministrazione corrisponderà all'Aggiudicatario l'importo così come pattuito nell'Offerta economica pari ad € 12.967,50 oltre IVA. (All.1)

Il pagamento sarà effettuato, con le modalità indicate dal successivo art. 11.

Il prezzo dell'appalto e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione.

ART. 10 – ONERI ECONOMICI.

Faranno carico all'Aggiudicatario, intendendosi integralmente ricompresi nei corrispettivi di cui al precedente articolo 9, tutti gli oneri economici e le spese (anche di trasferta), necessari all'adempimento delle attività oggetto del contratto, secondo gli obblighi previsti dall'art.7.

ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO.

Il corrispettivo indicato al precedente art. 9 verrà fatturato dall'Aggiudicatario con cadenza trimestrale all'Amministrazione secondo quanto previsto nell'avviso pubblicato sul sito della ASL di Rieti, nella sezione gare e appalti e nei documenti di gara sottoscritti dall'aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura in formato

elettronico a seguito di ordinativo emesso, di volta in volta, dalla Stazione appaltante per il servizio reso, riportando sulla medesima, il numero d'ordine, il numero dell'atto deliberativo cui il contratto si riferisce, il numero del CIG nonché l'oggetto della fornitura

Eventuali variazioni circa le modalità di pagamento dovranno essere comunicate per iscritto dalla Stazione Appaltante all'Aggiudicatario, e saranno considerate valide sino a nuova e diversa comunicazione. L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

ART. 12 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO.

L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'esautività delle prestazioni, necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

L'Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente contratto.

ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto l'operatore economico aggiudicatario ai sensi e per gli effetti dell'art.103 D.Lgs. n. 50/2016, ha costituito a favore della Stazione appaltante la garanzia n. 0973409623 del 24 marzo 2022 rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A. (P.IVA 04349061004) con sede in Roma Piazza Guglielmo Marconi, 25, per un importo pari ad € 2.593,50, nella misura del 20% dell'importo complessivo di aggiudicazione del servizio.

La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte

le obbligazioni dell'Aggiudicatario nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi ricevuti e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall' Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

ART.14 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE

La Società aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi infortunio o danni causato a persone o beni tanto dell'Aggiudicatario ~~stesse~~ quanto della Stazione Appaltante e/o di terzi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze nell' esecuzione del presente contratto riferite allo stesso Aggiudicatario, anche se eseguite da terzi. A tal scopo, la Società aggiudicataria dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di apposita polizza assicurativa, comprensiva di Responsabilità civile verso terzi per l'intera durata del rapporto contrattuale.

L'aggiudicatario si obbliga altresì a manlevare e mantenere indenne Codesta Stazione Appaltante da qualunque azione eventualmente promossa nei confronti della Stazione Appaltante in ragione di inadempimenti e violazioni normative direttamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Resta inteso che la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la stazione appaltante.

ART. 15 – PENALI

Durante il periodo di vigenza del contratto, l'Aggiudicatario dovrà rispettare gli standard di qualità previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni dettagliate nella documentazione di gara e derivanti dal presente contratto.

Qualora si verifichi un inadempimento, totale e parziale, da parte

dell'Aggiudicatario delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l'interruzione o sospensione del servizio di manutenzione ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, il RUP, a seguito di comunicazione formale da parte del PEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni, restando in ogni caso sospesi i pagamenti dei corrispettivi contrattuali sino all'esito dell'istruttoria.

L'aggiudicatario entro e non oltre il termine di 7 giorni dal ricevimento della diffida, è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni che dovranno pervenire al protocollo della ASL di Rieti.

Qualora le inadempienze fossero confermate verranno applicate le seguenti penali, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno:

- € 200 per ogni volta si riscontri il mancato rispetto delle attività del servizio di manutenzione;
- 1‰ dell'importo contrattuale per ciascun giorno di ritardo per il ritiro dello strumentario chirurgico oggetto di intervento, non eseguito nei termini previsti e comunicati;
- 1‰ dell'importo contrattuale per ciascun giorno di ritardo per la riconsegna dello strumentario chirurgico oggetto di intervento, non eseguito nei termini previsti e comunicati;

In ogni caso, l'importo complessivo delle penali non dovrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale, in qualsiasi momento del periodo contrattuale,

si procederà alla risoluzione anticipata del contratto al superamento di tale soglia.

Nel caso di applicazione di penali, la Stazione appaltante tratterà il relativo valore dal primo mandato di pagamento utile, emettendo un ordinativo di spesa decurtato dell'importo comminato a titolo di penale.

La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte della Stazione appaltante.

Qualora reiterate negligenze e gravi ritardi dell'aggiudicatario determinino penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale di affidamento, il RUP promuoverà l'avvio delle procedure previste dall'art 108 del D.Lgs 50/2016.

La Stazione appaltante, dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall'aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 inadempimenti anche parziali, avvenuti in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi alla Stazione appaltante un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con espressa riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali.

In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno subito e subendo dalla Stazione Appaltante.

Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente.

Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il servizio interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara ai sensi dell'art 110 del D.Lgs 56/2016 e s.m.i. oppure, ove necessario, procedere alla indizione di una nuova procedura di gara.

ART. 16 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui sia comunque venuto a conoscenza in esecuzione del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Azienda Sanitaria di Rieti e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del presente contratto.

L'obbligo di cui al precedente capoverso sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al primo capoverso del presente articolo non concerne i dati

che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Aggiudicatario, nella qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati a cui accede, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i., è tenuto all'esatta e puntuale osservanza delle idonee misure di sicurezza ed all'applicazione di misure minime di cui all'Allegato B dello stesso decreto.

L'osservanza di quanto sopra dovrà essere assicurata dall'Aggiudicatario ed anche da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse umane in genere, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi derivanti dal trattamento dei dati di cui alla legge privacy di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione per l'inosservanza di detti obblighi.

L'Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa stessa a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione.

L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare ed uniformare i propri comportamenti a tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

ART. 17 – PERSONALE.

L'Aggiudicatario dovrà assicurare il servizio sotto la propria esclusiva responsabilità.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge inerenti il servizio di cui al presente contratto, ed in particolare:

a) corrispondere al personale almeno la paga minima oraria prevista dai vigenti contratti di categoria, salvi i casi di maggior favore. In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione, ovvero alla stessa segnalata per il tramite dell'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione comunicherà all'Aggiudicatario e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e sospenderà qualunque tipo di servizio affidato, fino a quando gli organi pubblici competenti non avranno accertato che gli obblighi stessi sono stati integralmente osservati ed adempiuti;

b) osservare tutte le norme tecniche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed antinfortunistiche, previste dalla vigente normativa;

c) osservare scrupolosamente ogni disposizione che l'Amministrazione vorrà impartire per garantire la sicurezza del personale addetto.

Contestualmente alla scadenza del presente contratto, si intende cessato ogni rapporto con l'operatore economico aggiudicatario e con il personale destinato ai lavori oggetto dell'appalto.

L'Aggiudicatario dichiara, inoltre, di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili").

ART. 18 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

La Stazione appaltante avrà facoltà di procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto, previa comunicazione all'aggiudicatario con nota trasmessa a mezzo PEC, nei seguenti casi:

1. violazione e inottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

	2. incapacità di produrre la documentazione prevista dagli atti della	
	procedura di gara, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento	
	della formulazione dell'offerta;	
	3. interruzione non giustificata del servizio;	
	4. interruzione del servizio protratto – per qualsiasi motivo - per un	
	periodo continuativo pari o superiore a 10 gg, manifesta incapacità o	
	inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura e dei servizi alla	
	stessa correlati;	
	5. gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze nell'espletamento	
	manutenzione dei servizi oggetto del presente affidamento;	
	6. constatazione di tre casi di non conformità relativi allo stesso servizio;	
	7. gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali, non	
	sanati in seguito a diffida formale da parte dell'amministrazione;	
	8. verificarsi di n. 3 inadempimenti anche parziali avvenuti in un lasso di	
	tempo di 30 giorni ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da	
	cui derivi alla ASL di Rieti un pregiudizio organizzativo e gestionale,	
	accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto;	
	10. incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali	
	assunti;	
	11. subappalto totale o parziale non autorizzato;	
	12. in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di	
	fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di	
	pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;	
	13. inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro	
	nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in	

favore dei lavoratori;

14. inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti;

15. rinuncia della società offerente;

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avverrà di diritto allorché la Stazione appaltante deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta all'Aggiudicataria tramite PEC o raccomandata A/R.

Nei casi sopra previsti, la società aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è obbligata al completo risarcimento di tutti i danni che l'Azienda committente è costretta a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento del servizio ad altra società.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra la ASL di Rieti si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi ed in particolare si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

In caso di risoluzione la Stazione appaltante provvederà ai sensi dell'art 110 del D.Lgs 50/2016. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, la risoluzione del presente contratto sarà disciplinata dall'art 108 del D.Lgs 50/2016 nonché dall'art 1453 e sss del Codice Civile.

La Stazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante qualora

disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.

Qualora l'operatore economico aggiudicatario resolvesse il contratto prima della scadenza convenuta, la Stazione appaltante tratterà, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiteranno le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione fornitura del servizio ad altra Società, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto dalla Stazione appaltante alla società per gli investimenti eventualmente attivati in ragione della stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 30, comma 8 del D. Lgs n. 50/2016, "per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile".

Sempre in merito alla risoluzione del contratto per inadempimento, ferme restando le ipotesi sopra previste, costituisce causa di risoluzione espressa dello stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice Civile – da comunicarsi per iscritto - la violazione degli obblighi posti a carico del contraente e previsti dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), da intendersi quali obbligazioni contrattuali.

Il Fornitore contraente, a tal proposito, dichiara di conoscere i contenuti del soprarichiamato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e, in particolare, gli artt. 4, 6, 7, 11, 13 e 14 al fine di non incorrere in condotte contrarie ai principi in esso

enunciati.

L'eventuale tolleranza dimostrata da parte della Stazione appaltante con riguardo a comportamenti inadempienti posti in essere in violazione ad un qualsiasi obbligo contrattuale, non dovrà essere interpretata quale acquiescenza né, tantomeno, potrà in alcun modo far presumere la perdita di efficacia delle clausole oggetto di inadempimento. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito e subendo dalla Stazione appaltante in dipendenza degli inadempimenti di cui sopra.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI.

Entrambi i contraenti dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni dettate in materia di Privacy dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i.. La stazione Appaltante rende noto che i dati che verranno comunicati dall'aggiudicatario per la stipula del presente contratto verranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali ed utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell'Azienda è l'Ing. Erminio Pace.

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI.

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario, in caso d'uso in maniera proporzionale al valore dei lotti aggiudicati. Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

ART. 21 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

L'Aggiudicatario, entro 30 giorni dalla data di stipula del presente contratto, comunicherà il nominativo del Responsabile del servizio mezzo nota scritta, pena la risoluzione del presente contratto.

Il Responsabile del procedimento, coadiuvato dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, farà riferimento per ogni aspetto riguardante l'esecuzione delle attività previste nell'Offerta Tecnica.

ART. 22 - POLIZZA ASSICURATIVA

L'Operatore economico ha prodotto copia della polizza assicurativa n. Convenzione n. 311-000475 del 31/12/2012 costituita presso Generali S.p.A.

2. L'Operatore economico assume l'obbligo di rinnovare tale polizza fino alla data di scadenza del presente contratto e di inviare copia della stessa all'Azienda.

3. L'Operatore economico è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'Azienda Sanitaria, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.

4. L'Operatore economico si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell'Azienda Sanitaria o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando e lasciando indenne l'Azienda Sanitaria da ogni responsabilità.

5. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per la Azienda Sanitaria contraente. Pertanto, qualora l'Operatore economico non sia in grado di provare all'atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di

possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

ART. 22 – DIVIETO CESSIONE DI CREDITO E DI CONTRATTO E

DIVIETO DI SUBAPPALTO

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui al del D. Lgs n.50/2016.

La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016.

Non è ammesso subappalto per le attività di cui al presente contratto.

Art. 23 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

La società aggiudicataria assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà il Conto corrente identificato dal seguente codice IBAN _____ sul quale verrà accreditato il corrispettivo previsto dal presente contratto.

ART. 24 – FORO COMPETENTE.

Per qualsiasi eventuale controversia nascente in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Foro di Rieti.

ART. 25 – RINVIO.

Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto ed a completamento del medesimo, si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e dalla legislazione vigente in materia d'appalti.

Letto, approvato e sottoscritto.

ALTHEA ITALIA S.p.a.

A.S.L. di Rieti

Il Legale rappresentante p.t.

Il Direttore Amministrativo

Dott. Mauro Caregnato

Dr.ssa _____

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

ALTHEA ITALIA S.p.a.

A.S.L. di Rieti

Il Legale rappresentante p.t.

Il Direttore Amministrativo

Dott. Mauro Caregnato

Dr.ssa _____